

EMENDAMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003
Sulla riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali

A.S. 1826

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Modificazioni agli artt. 113 e 113-bis del d.lgsvo 8 agosto 2000, n. 267, e all'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora l'attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche in forma di società di capitali, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.”

2. Il comma 5 dell'art. 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

“5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'art.112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. E' consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione.”

3. Il comma 14 dell'art.113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dai seguenti:

“14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli art. 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2359 del Codice Civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato."

4. I commi da 1 a 5 dell'art. 113-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie, della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità."

5. I commi da 2 a 5 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1 gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa."

6. Il comma 16 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:
“16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.”

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO